

Bergamo, 07 settembre 2017

Oggetto: estensione dello “split payment”, dal 01/07/2017, alle fatture emesse dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L'art. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ha esteso il meccanismo Iva dello “split payment” (o “scissione dei pagamenti”), previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, che risulta dunque da applicarsi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

Il medesimo provvedimento legislativo ha incluso nella disciplina in oggetto anche le prestazioni di servizi con ritenuta alla fonte e le fatture emesse dai professionisti nei confronti dei sopracitati soggetti.

Pertanto, **a partire dal 01/07/2017**, tutte le fatture emesse dal professionista ad una Pubblica Amministrazione già destinataria di fatture in formato elettronico, dovranno essere redatte in conformità a tale norma e riportare la seguente annotazione:

“Operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 – Split payment”

Si ricorda, pertanto, che, **all'interno della fattura elettronica, nella sezione relativa ai “Dati di riepilogo per aliquota Iva e natura”, la “Esigibilità Iva” deve recare la dicitura “S (scissione dei pagamenti)” e non la dicitura “I (esigibilità immediata)”**.

Si precisa, inoltre, che, in ottemperanza al meccanismo dello split payment, il professionista dovrà esporre l'Iva in fattura senza però considerarla nella liquidazione Iva del periodo e nel proprio scadenziario, poiché la suddetta Iva non sarà liquidata al professionista nel saldo della fattura, ma verrà liquidata direttamente all'Erario da parte della Pubblica Amministrazione committente.

* * * *

Per completezza di esposizione, si ricorda che con l'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato esteso, oltre che alle prestazioni eseguite verso le amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche ad altri soggetti:

- A) le società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- B) le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- C) le società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- D) le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.;

Per rendere più agevole l'individuazione dei soggetti il MEF ha pubblicato gli elenchi completi. Di seguito il link del sito del MEF dove poter reperire gli elenchi:

<http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50-2017-Rettifica-elenchi-definitivi/>